



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Prudente apprezzamento per la valutazione delle testimonianze: credibilità, attendibilità e verificabilità

La valutazione delle emergenze testimoniali, in particolare, non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni; dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro profferzioni; dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco.

VIOLA, [Libero convincimento VS Prudente apprezzamento: formula della prova del fatto](#)

Tribunale Castrovillari, sezione lavoro, sentenza del 20.04.2021

...omissis...

Quanto alla decadenza dall'azione, l'art. 22, co. 1, D.L. n. 7 del 1970, conv. Con modificazioni nella L. n. 83 del 1970, prevede che: "contro i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (Giudice del lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 13092/09 ha ritenuto che per quanto specificamente attiene all'ipotesi di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 avverso i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei lavoratori agricoli - in particolare avverso la non iscrizione negli elenchi (o la cancellazione dai medesimi) - deve affermarsi il principio per cui il termine di 120 giorni stabilito, per l'esercizio dell'azione giudiziaria, nell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito nella L. n. 83 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 D.Lgs. n. 375 del 1993 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto per presunzione di legge dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr. anche Cass. 8650/08; Cass. 4261/07 (1) e 7052/07).

Sebbene con riguardo specifico alla decadenza ex art.47 D.P.R. n. 639 del 1970, anche le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate negli stessi termini (sentenza n.12718/09).

Nel caso di specie, gli elenchi erano stati pubblicati dal 10.3.2014 al 26.3.2014. Orbene, il ricorso amministrativo risulta proposto solo successivamente ai provvedimenti di reiezione delle indennità di malattia (datati 17.3.2015 e 30.4.2015), mentre il ricorso giudiziario è del 14.9.2015, dunque tardiva l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi.

Quanto alle ulteriori domande, nel merito, viene in rilievo la recente sentenza della Suprema Corte che ha fatto il punto della situazione circa la ripartizione dell'onere probatorio delle parti in causa.

Ha ritenuto, con ordinanza 21702 del 2014 che: "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l' onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19 maggio 2003, n. 7845; conf. Cass. 11 gennaio 2011, n. 493; Cass. 28 giugno 2011, n. 14296; Cass. 20 settembre 2011, n. 19151; Cass. 2 agosto 2012, n. 13877; Cass. 24 agosto 2012, n. 14642).

Tale onere sussiste anche in considerazione del valore retroattivo della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura (v., in tema, Cass. Sez. un. 1543/1963) e della circostanza che la cancellazione dagli elenchi non esime dall'accertamento giudiziale della sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato, non potendo il giudice respingere la domanda per il conseguimento di un beneficio previdenziale in base al mero riscontro della cancellazione, quale provvedimento amministrativo che, al pari di quello di iscrizione, può essere disapplicato se non conforme a legge (v., ex multis, Cass. 15147/2007).

Dunque è necessario, perché l'accertamento giudiziale possa aver luogo, che il richiedente la prestazione previdenziale assolva l' onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio, non potendo limitarsi a dedurre, a sostegno della pretesa, la mera iscrizione nei predetti elenchi, soprattutto laddove, come nella specie, l'I.N.P.S., con la produzione del verbale ispettivo, abbia posto in rilievo le discordanze e contraddizioni riscontrate dagli ispettori.

Alla luce di tale ultimo orientamento che si condivide, incombe, dunque, sul lavoratore l'onere della prova.

Nel caso di specie, parte ricorrente è stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.

Essendo venuta meno la prova dello svolgimento di attività di bracciante agricola/o, in seguito alla cancellazione, spetta alla parte ricorrente dimostrare non solo lo svolgimento di attività lavorativa bensì anche la natura subordinata e onerosa della stessa.

Ciò posto, la cancellazione è avvenuta in seguito ad una ispezione effettuata presso la società cooperativaiii nel corso della quale è emerso che:.....

A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (ossia delle buste paga) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia.

La valutazione delle emergenze testimoniali, in particolare, non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni; dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro provalazioni; dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco.

La circostanza che i testimoni escussi siano in analoga situazione rispetto a quella della parte ricorrente, avendo lavorato unitamente a quest'ultima, li rende interessati a confutare l'esito dell'accertamento dell'INPS e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa dall'odierno istante, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle rispettive posizioni assicurative che l'Istituto previdenziale contesta.

Tanto concorre ad indebolire la credibilità delle loro dichiarazioni che appaiono stereotipate e tese ad una generica conferma delle circostanze articolate in ricorso, tenendo conto anche dei parametri selezionati dalla migliore dottrina, al fine di valutare la prova testimoniale, che "attengono alla personalità del teste, alla possibilità che egli abbia davvero e correttamente percepito il fatto che racconta, alla sua capacità di ricordarlo fedelmente, al suo comportamento durante la deposizione, al suo eventuale interesse nella causa, ai suoi rapporti con le parti".

Nel caso di specie, a fronte delle risultanze degli approfonditi accertamenti ispettivi, appare scarna la prova fornita perché le dichiarazioni del teste non hanno un grado di specificità e di attendibilità tale da superare i minuziosi rilievi degli ispettori quanto alla mancanza di contratti, di documentazione, di terreni, di commesse per il periodo in causa: l'unico teste escusso, P.G., ha dichiarato molto genericamente, che i lavori venivano svolti nel comune di Corigliano e "paesi vicini", sicché non ha riferito il luogo esatto della prestazione; né ha saputo riferire il nome della persona che impartiva le direttive e che ha detto di non ricordare.

Quanto ai documenti prodotti, invece, si ritiene che essendo stati elaborati dal medesimo datore di lavoro interessato dagli accertamenti ed al quale è stata contestata la fittizietà delle denunce di manodopera inoltrate, non possano essere ritenuti rilevanti.

In conclusione, si reputa il ricorso sfornito di valida prova.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si conclude per il rigetto.

Si compensano, tuttavia, le spese, in considerazione delle vicissitudini processuali.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Castrovillari, il 20 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2021.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

